

POR FESR 2014/2020**ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICA E INNOVAZIONE****AZIONE I.1.a.1. - INFRA-P sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di ir pubbliche****FAQ**

(N.B. non sono definitive e possono essere suscettibili di aggiornamenti in corso d'opera)

1) Ammissibilità spese

L'acquisizione delle strumentazioni/apparecchiature potrebbe comportare, in taluni casi, una serie di costi e servizi accessori, di cui un elenco è riportato di seguito insieme a una breve descrizione e alcuni esempi esplicativi, quali:

- a- **Servizi manutentivi:** servizi offerti dagli operatori economici al fine di assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, sia in un'ottica preventiva sia di riparazione guasti.
- b- **Estensione Garanzia di legge:** estensione del periodo di garanzia (a 24/36 mesi) oltre il periodo minimo previsto pari a 12 mesi.
- c- **Assistenza on-site:** servizio di assistenza on-site, volto ad assicurare un'assistenza specialistica direttamente presso il cliente.
- d- **Training:** attività volta a "formare" il personale all'utilizzo corretto dello strumento acquistato.
- e- **Kit avvio macchine:** dotazione minima di attrezzature e materiali di consumo che, senza costituire una scorta, consente l'avvio ed il collaudo delle attrezzature acquistate.

Tali costi/servizi non sono inclusi nell'elenco previsto all'art. 7 "costi non ammissibili" della guida di rendicontazione bando INFRA-P. In ragione di tale omessa indicazione, i costi indicati possono pertanto essere considerati come rendicontabili?

Qualora tali costi non fossero rendicontabili, poiché tutte le procedure saranno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potrebbero essere previsti tra i requisiti premiali ed offerti gratuitamente dall'operatore economico, senza comportare alcun onere di spesa a carico dell'amministrazione?

I costi ammissibili sono quelli indicati all'art. 2.3 del Bando, pertanto i costi sopra elencati non sono da ritenersi rendicontabili ai sensi del bando. La "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili" ha la funzione di esplicitare le modalità di determinazione, imputazione e rendicontazione dei costi ammissibili di cui all'articolo sopraccitato.

L'amministrazione regionale e Finpiemonte non entrano nel merito delle procedure di aggiudicazione dei contratti.

2) Costi di sicurezza per l'eliminazione di rischi interferenziali e oneri doganali

- a- **Costi di sicurezza per l'eliminazione di rischi interferenziali:** "costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni" in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture. (Art. 26 D.lgs 81/2008). Tali costi, qualora ricorrano le ipotesi per la loro previsione e quantificazione, sono obbligatori per legge.

b- **Oneri doganali:** in ragione della specificità dei beni acquistati è possibile che i fornitori (anche rispondendo a procedure aperte) possano appartenere a Paesi extra UE. Tali acquisti saranno soggetti ad oneri doganali (Dazio e IVA) che saranno riscossi al momento dell'importazione.

In virtù della loro obbligatorietà tali oneri sono da considerarsi ammissibili?

NO. Tali costi non sono ammissibili.

3) CUP

Qualora i costi edilizi riconducibili ai singoli progetti ammessi, fossero ricompresi nell'ambito di un più ampio "Programma Lavori", previsto dalla normativa sui Lavori Pubblici (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'anno in corso (Piano annuale 2018), è stato acquisito uno specifico CUP, che ha ricompreso, anche ma non solo, le attività di riqualificazione ed allestimento degli spazi che dovranno ospitare i laboratori co-finanziati nell'ambito del progetto INFRA-P.

Tale richiesta è stata effettuata antecedentemente alla concessione del finanziamento dei progetti del Bando INFRA-P, in modo da avviare l'attività istruttoria necessaria alla pubblicazione della gara di progettazione dei lavori, in quanto le tempistiche previste dal Bando per l'implementazione e lo sviluppo delle Infrastrutture sono molto limitate. Al fine di evitare di frazionare gli appalti, è stata avviata un'unica gara per tutti i lavori edilizi con riferimento al CUP del Piano annuale 2018.

Pertanto, considerato che per la quota relativa ai lavori edilizi il CUP è già presente come sopra segnalato, il CUP dei singoli progetti può riguardare solo la quota prevista per le spese di acquisto strumentazioni/apparecchiature e implementazione? In subordine, è possibile rendicontare i costi relativi ai lavori edilizi pur disponendo di un CUP diverso da quello dei singoli progetti?

Le disposizioni in merito al CUP sono quelle previste dal CIPE. Nella verifica delle rendicontazioni non verrà controllata la conformità delle spese a tali disposizioni rispetto alle quali la competenza è di un soggetto diverso da Regione e Finpiemonte e le cui modalità di verifica, ove esistenti, non sono note.

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dal bando e la modalità di rendicontazione è prevista dalla "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili". In particolare, si ricorda, che per ogni pagamento, al momento della disposizione dello stesso, dovrà essere inserito nella causale il codice domanda assegnato.

4) Variazioni progettuali

Il progetto ammesso è congiunto. E' possibile presentare più di una variazione di progetto da parte dei partners?

Le variazioni progettuali dovranno essere effettuate in base all'art. 3.5 del bando, ovvero in un'unica istanza (del capofila) contenente tutte le variazioni proposte dai partners. Nel caso di variazioni successive, queste dovranno essere debitamente motivate.

Le variazioni da segnalare devono riguardare aspetti sostanziali dell'attività del progetto di investimento (ad esempio attività integrative derivanti da utilizzo di economie sui prezzi di aggiudicazione di gare).

5) Rendicontazioni

Il bando prevede due rendicontazioni obbligatorie, una intermedia entro 6 mesi dalla concessione e quella finale entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento. Nel caso, soprattutto dei progetti con durata pari a 24 mesi, è possibile presentare ulteriori rendicontazioni intermedie?

Si conferma che il bando, al punto 3.4, prevede due rendicontazioni obbligatorie. Nulla esclude, in particolare per i progetti riguardanti la realizzazione di nuove infrastrutture della durata di 24 mesi, la presentazione di ulteriori rendicontazioni intermedie (come peraltro si evince dal punto 3.3 del bando, che prevede la liquidazione di una o più quote a stato di avanzamento delle attività). Si ritiene comunque opportuno e congruo ai fini della gestione che il totale delle spese inserite nell'ulteriore rendicontazione intermedia sia significativo.

6) Eleggibilità spese rendicontazione intermedia

Premesso che la rendicontazione di spesa intermedia obbligatoria deve essere presentata entro 6 mesi dalla concessione, quale è il termine per la presentazione? Considerato lo split payment dell'IVA entro il 15 del mese successivo, è possibile rendicontare le spese il cui pagamento dell'iva è completato entro il 7' mese?

Si ritiene congruo che la rendicontazione intermedia venga presentata entro il termine dei 30 giorni successivi e quindi al massimo entro 7 mesi dalla data di concessione. Si precisa che i giustificativi di spesa dovranno risultare emessi entro i 6 mesi dalla concessione come anche i pagamenti. Si riterranno comunque valide le spese il cui pagamento tramite split payment dell'iva, debitamente giustificato, sia effettuato entro il 7' mese dalla concessione.

7) Riconciliazione F24

Nel bando, paragrafo 3.3 "Ammissibilità IVA, tributi e oneri fiscali" è citato che "[...] Il modello F24 deve permettere la riconciliazione con la reverse di incasso contenuta nel mandato di pagamento della fattura [...]". Cosa si deve presentare per giustificare il pagamento con split payment?

Analogamente alle modalità di rendicontazione prevista per gli altri bandi POR FESR 14/20, la documentazione che viene presentata per lo split payment dell'IVA è ritenuta sufficiente.

7) Ammissibilità degli oneri doganali

Per l'acquisto di beni in Paesi extra-Ue, viene richiesto il pagamento di una bolla doganale che comprende l'IVA sul bene acquistato e un eventuale dazio che viene effettuato per il tramite dello spedizioniere. Queste spese sono ammissibili?

L'IVA è ammissibile nei limiti e nelle condizioni stabilite dalla Guida alla rendicontazione. Poiché è pagata dallo spedizioniere anziché dal beneficiario, ai fini dell'ammissibilità sul bando, è necessario che il beneficiario rendiconti insieme alla fattura di acquisto anche quella emessa dallo spedizioniere nella quale dovrà esser data evidenza della spesa anticipata in Dogana (allegando anche la bolla doganale). Il dazio, invece, non è ammissibile come riportato nella Guida alla rendicontazione al paragrafo 7.